

**X - ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI CHE NON
HANNO FORNITO I DATI**

ANNO 1998

PAGINA BIANCA

COMPARTO

REGIONI - AUTONOMIE LOCALI

“ COMUNI ”

TOTALE : n. 183

PAGINA BIANCA

ACERENZA
ALPETTE
ANACAPRI
APRICALE
ARSIE'
AUSTIS
AVIO
AVOLA
BEDOLLO
BELVI
BICCARI
BLEGGIO SUPERIORE
BONDO
BOSENTINO
BOTTIDDA
BOVALINO
BOVILLE ERNICA
BRESIMO
BREZ
BRIONE TRENTO
BUDONI
BUONABITACOLO
CALCO
CALLIANO TRENTO
CAMPLI
CANCELLO ED ARNONE
CAPODRISE
CAPUA
CARAPELLE
CARISOLO
CASTEL CONDINO
CASTELFONDO
CASTELLANETA
CASTELLAR GUIDOBONO
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
CASTELNUOVO PARANO
CASTRIGNANO DE' GRECI
CAVALESE
CAVEDINE
CELLOLE
CENTOLA
CERCHIARA DI CALABRIA
CERIANA
CHIEUTI
CINTE TESINO
CIORLANO
CIVEZZANO
CIVITELLA ALFEDENA
COLLE SANNITA
COLONNA

COMANO
COMELICO SUPERIORE
COMEZZANO-CIZZAGO
CONDOFURI
CONFLENTI
COREDO
CORIGLIANO CALABRO
DAIANO
DAONE
DIZZASCO
ELVA
EMPOLI
ESCOLCA
FAEDO
FIAVE'
FLAVON
FLORINAS
FLUMERI
FOLGARIA
FONDO
FORNACE
FRASSO TELESINO
GAMBERALE
GIOIOSA IONICA
GRAUNO
GRICIGNANO DI AVERSA
GRUMES
ISERA
ISPRA
JENNE
LAIVES
LARDARO
LAURITO
LAVIS
LEVICO TERME
LIVO TRENTO
LOCANA
LODE'
LONGOBARDI
LOREGLIA
LUSERNA
MAGISANO
MALE'
MALOSCO
MARANO EQUO
MASSIMENO
MAZZIN
MELITO DI NAPOLI
MERCALLO
MIRTO

MONTIGNOSO
MOTTOLA
MUROS
NAVE SAN ROCCO
NOASCA
NOCERA INFERIORE
NOGAREDO
NOMI
OMIGNANO
ONIFERI
ORDONA
ORSARA DI PUGLIA
OVINDOLI
PADERNA
PALU' DEL FERSINA
PARLASCO
PAZZANO
PECORARA
PEIO
PELUGO
PESCOSANSONESCO
PIETRAFITTA
PIETRAPERIOSA
PIEVE DI BONO
POGGIO MOIANO
POGGIORSINI
POMEZIA
POSSAGNO
PRATA SANNITA
PRATOLA SERRA
PREDAZZO
PREZZO
RAGOLI
RAVISCANINA
RIBERA
ROCCA DE' GIORGI
ROCCHETTA NERVINA
RONCEGNO
RONCONE
ROVIANO
RUFFRE'
SALVITELLE
SAN GILLIO
SAN MARCO DEI CAVOTI
SAN MICHELE ALL'ADIGE
SAN NICOLA LA STRADA
SAN NICOLO' DI COMELICO
SAN PIETRO A MAIDA
SAN TEODORO NUORO
SANT'AGATA DE' GOTI

SANTA MARIA DEL CEDRO
SANTOPADRE
SAPRI
SCALA COELI
SEGONZANO
SEMINARA
SIRIGNANO
SPERA
STRONCONE
TELVE
TENNA
TERRANOVA DA SIBARI
TON
TORCEGNO
TORREMAGGIORE
TORREVECCHIA TEATINA
TORRITA TIBERINA
TRAMBILENO
VACRI
VALLARSA
VALLE DELL'ANGELO
VARENA
VATTARO
VERMIGLIO
VERVO'
VICARI
VIGHIZZOLO D'ESTE
VILLA LATINA
VILLAMIROGLIO
VISCIANO
VISTARINO
ZAMBANA
ZERMEGHEDO

COMPARTO

REGIONI - AUTONOMIE LOCALI

“ PROVINCE ”

TOTALE : n. 1

VARESE

La provincia di Varese ha inviato informazioni parziali, ritenendo che "i dati richiesti rientrano nei limiti di cui alla legge 675/96 in quanto dati sensibili".

L'intera questione, fin dall'11.8.1999, è stata sottoposta alla valutazione del Garante per la protezione dei dati personali, il quale, allo stato, non risulta aver assunto alcuna determinazione.

COMPARTO

REGIONI - AUTONOMIE LOCALI

“COMUNITA’ MONTANE”

TOTALE : n. 7

AURONZO DI CADORE CENTRO CADORE
CASTELNUOVO GARFAGNANA GARFAGNANA
CLÈS COMPRENSORIO DELLA VALLE DI NON
PIEDIMONTE MATESE MATESE
POZZA DI FASSA LADINO DI FASSA
REGGIO CALABRIA VERSANTE DELLO STRETTO
TRAMONTI PENISOLA AMALFITANA

COMPARTO

REGIONI - AUTONOMIE LOCALI

“ I A C P “

TOTALE : n. 1

BOLZANO IPEAA

COMPARTO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

TOTALE : n. 2

REGGIO CALABRIA ASL 11
SALERNO AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI DI DIO

S E T T O R I

TOTALE : n. 1

CONI

PAGINA BIANCA

I - INTRODUZIONE E CONSIDERAZIONI GENERALI

PAGINA BIANCA

Nel corso del 1999, ha iniziato ad esplicitare i propri effetti il Contratto Collettivo Nazionale Quadro con il quale l'ARAN e le Confederazioni rappresentative sul piano nazionale hanno convenuto sulla esigenza di interpretare, modificare ed integrare il CCNQ 7 agosto 1998 relativo alle libertà e prerogative sindacali, sulla base del quale, nel corso dell'anno 1998, a partire dalla indicata data del 7 agosto, è avvenuta la fruizione dei distacchi, dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuite, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni ricomprese nei Comparti di contrattazione collettiva.

Quanto sopra, al fine di " fornire chiarimenti sull'esatta applicazione di alcune disposizioni e per apportare correzioni ad errori materiali riscontrati dopo la" stipula del menzionato contratto 7 agosto 1998.

In via interpretativa, con le clausole di cui all'art. 2, viene riconosciuto al personale a favore del quale è richiesto il permesso cumulato sotto forma di distacco, lo stesso trattamento economico attribuito al personale collocato in distacco sindacale. Al medesimo personale è anche riconosciuta, in analogia a quanto previsto per i distacchi, l'equiparazione dell'attività sindacale svolta durante il collocamento in permesso cumulato sotto forma di distacco al servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza.

Inoltre, alle confederazioni rappresentative in due o più comparti o aree della dirigenza, ed in quanto tali con diritto a partecipare, oltre alla contrattazione collettiva nazionale di comparto o di area, a quella, sempre a livello nazionale, per la definizione degli accordi quadro, è consentito di avanzare richiesta di collocamento in aspettativa sindacale non retribuita anche per i dipendenti delle amministrazioni incluse nei comparti nei quali tali confederazioni non risultano essere rappresentative.

E' bene evidenziare a questo punto, che tale ultima clausola interpretativa si è resa necessaria in quanto il riferito CCNQ del 7 agosto, dopo aver premesso all'art. 6, comma 5, che sono da considerarsi rappresentative, e di conseguenza con diritto a fruire di tutte le prerogative sindacali, ivi compresa, quindi, l'aspettativa sindacale non retribuita, le organizzazioni e le confederazioni sindacali incluse nelle tabelle riferentisi ai comparti o alle aree, al successivo articolo 12, comma 1, stabilisce che la prerogativa in parola, così come le rimanenti, spetta ai dirigenti delle associazioni contemplate nelle indicate tabelle. Ora, come già detto, poiché non tutte le confederazioni risultano essere rappresentative in ogni comparto con la conseguenza della loro mancata

inclusione nelle relative tabelle, le amministrazioni interessate hanno omesso di dar corso alla richiesta avanzata dalla confederazione non rappresentativa nel relativo comparto o area di appartenenza, opponendo, appunto, tale mancata inclusione.

E' di tutta evidenza la delicatezza della problematica insorta, ove si consideri che l'art. 47 bis del novellato d. lgs. 29/1993, se è vero, come è vero e come sopra riportato, che, in modo inequivocabile, ai commi 2 e 3 richiede per le confederazioni una rappresentatività differenziata, con riferimento alla stipula dei contratti di comparto o di area e alla definizione degli accordi quadro, è altrettanto vero che sia nei commi successivi del predetto art. 47 bis che nelle disposizioni recate dal precedente art. 47 non viene operata alcuna differenziazione della rappresentatività "ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro..." alle associazioni sindacali.

Sempre in via interpretativa, viene riconosciuta la possibilità di compensazione tra i contingenti riguardanti i singoli comparti e quelli delle relative autonome aree di contrattazione delle dirigenza tra le confederazioni e le organizzazioni della medesima sigla confederale, sempre, però, nel rispetto delle quote dei distacchi rispettivamente assegnate.

Gli effetti delle clausole riportate vengono retrodatati al 7 agosto 1998, data di sottoscrizione del ricordato contratto sulle prerogative sindacali. Ciò, in armonia con la previsione recata dall'art. 53 del novellato d. lgs. 29/1993 il quale, appunto, statuisce che "Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa" e, ancora, che "L'eventuale accordo...sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto".

Passando poi alla parte che interessa le modifiche e le integrazioni del più volte citato CCNQ 7 agosto 1998, occorre subito evidenziare che, a seguito della introduzione del cumulo delle ore di permesso per lo svolgimento del mandato, il cui contingente, come noto, viene fissato annualmente dalla singola amministrazione, le parti hanno concordato, fatta eccezione per il comparto Scuola del quale si dirà in seguito, che, nel caso in cui tale cumulo configuri un distacco totale o parziale, da parte della organizzazione interessata deve essere avanzata, analogamente a quanto stabilito per i distacchi, apposita richiesta all'ente interessato il quale ha trenta giorni di tempo per provvedervi.